



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 31/03/2016

OGGETTO:

**TARI: PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE ANNO 2016.
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco	Sì
2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco	Sì
3. CAPELLINO Gianluca - Assessore	Sì
4. MARGARIA Maurizio - Consigliere	Sì
5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere	Sì
6. COMINO Massimo - Consigliere	Sì
7. DE LISE Salvatore - Consigliere	Sì
8. GIORDANO Elvira - Consigliere	Sì
9. OPERTI Donatella - Consigliere	Sì
10. BRUNO Livio - Consigliere	Sì
11. TORTONE Livio - Consigliere	Sì
Totale presenti:	11
Totale assenti:	0

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. TOCCI DR. GIUSEPPE FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente BOZZANO Giorgio nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del

Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con legge n. 68 del 02/05/2014

VISTA la propria deliberazione in data odierna con la quale sono state approvate modifiche al vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al predetto DPR 158/99 proposti dalle tabelle 1b 2,3b e 4b in misura variabile ma sempre entro i limiti minimi e massimi previsti dal decreto per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il comunicato del Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il differimento dei termini dei bilanci previsionali per gli enti locali al 30/04/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016;

Visto il piano finanziario Tari allegato a) alla presente deliberazione, con il quale viene determinato il costo relativo al servizio per l'anno 2016 e determinata l'aliquota TARI per l'anno 2016 attraverso il metodo normalizzato così come previsto dalla normativa per i comuni inferiori a 5.000 abitanti

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito:

- Presenti: 11;
- Votanti: 8;
- Astenuti: 3 (Sigg.ri Consiglieri OPERTI Donatella, BRUNO Livio, TORTONE Livio);
- Voti Favorevoli: 8;
- Voti contrari: nessuno.

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il piano finanziario Tari allegato a) alla presente deliberazione, con il quale viene determinato il costo relativo al servizio per l'anno 2016 e determinata l'aliquota TARI per l'anno 2016 attraverso il metodo normalizzato così come previsto dalla normativa per il comuni inferiori a 5.000 abitanti;
- 2) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come segue:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Qqv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,31215	0,26221	0,60	129,77281	0,46687	36,35222
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,31215	0,30591	1,40	129,77281	0,46687	84,82184
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,31215	0,33712	1,80	129,77281	0,46687	109,05666
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,31215	0,36209	2,20	129,77281	0,46687	133,29147
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,31215	0,38707	2,90	129,77281	0,46687	175,70239
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,31215	0,40580	3,40	129,77281	0,46687	205,99591

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qspf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,31004	0,09921	2,60	0,36011	0,93629
102-Campaggi, distributori carburanti	0,67	0,31004	0,20773	5,51	0,36011	1,98421
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,31004	0,11782	3,11	0,36011	1,11994
104-Espostori, autosaloni	0,30	0,31004	0,09301	2,30	0,36011	0,90028
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,31004	0,33174	8,79	0,36011	3,16537
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,31004	0,24803	6,55	0,36011	2,35872
107-Casa di cura e riposo	0,95	0,31004	0,29454	7,82	0,36011	2,81606
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,31004	0,31004	8,21	0,36011	2,95650
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,31004	0,17052	4,30	0,36011	1,62050
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,31004	0,26973	7,11	0,36011	2,56038
111-Edicola, farmacia, tabaccai, pluricenze	1,07	0,31004	0,33174	8,80	0,36011	3,16897
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,31004	0,22323	5,90	0,36011	2,12465
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,31004	0,28524	7,55	0,36011	2,71883
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,31004	0,13332	3,30	0,36011	1,26039
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,31004	0,17052	4,30	0,36011	1,62050
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,31004	1,50059	39,67	0,36011	14,28556
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,31004	1,12855	29,82	0,36011	10,73848
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,31004	0,54567	14,43	0,36011	5,19639
119-Pluricenze alimentari e/o miste	1,54	0,31004	0,47746	12,59	0,36011	4,53378
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,31004	1,87884	49,72	0,36011	17,90467
121-Discoteche, night club	1,04	0,31004	0,32244	8,56	0,36011	3,08254
122-azienda agricola	0,00	0,31004	0,00000	0,00	0,36011	0,00000

- 3) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero due rate, con scadenza nei mesi di giugno e novembre e nei seguenti termini :
 - le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
 - è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 5) Di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2016 è versato al Comune di Sant' Albano Stura mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24)
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : BOZZANO Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2016 ai sensi dell'art.124, del D.Lvo n. 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

li 06/04/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/04/2016

- a) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco
